



Dott.ssa Patrizia CHIESA
Consulente del Lavoro

Piacenza, 08/06/2018

**PREG.MI SIGG.
TITOLARI E LEGALI RAPPRESENTANTI
DELLE AZIENDE CLIENTI
LL.SS.**

TRACCIABILITA' PAGAMENTO RETRIBUZIONI

Si ricorda che dal **1° luglio 2018** il pagamento delle retribuzioni e ogni anticipo di esse, potrà avvenire solo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

I datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro.

Il personale dell'Ufficio è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.